

Chiarimento dell'istituto in merito alle coppie non sposate. Tra l'altro, zero permessi

Conviventi di fatto, niente Inail

In caso di infortunio o decesso non scattano le tutele

DI NICOLA MONDELLI

Sono sempre più numerose, soprattutto tra il personale scolastico più giovane, le coppie di persone di sesso diverso o dello stesso sesso che, al matrimonio religioso e/o civile le prime o all'unione civile le seconde, preferiscono la convivenza di fatto, oggi disciplinata dall'articolo 1, commi da 36 e seguenti, della legge 20 maggio 2016, n.76. L'Inail è intervenuto di recente con una circolare per dire che però alcuni diritti non esistono.

Il predetto comma 36 precisa che devono intendersi conviventi di fatto, ai quali vanno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, mentre per l'accertamento della stabile convivenza si deve fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui al Dpr n. 223/1989.

Alle persone unite da convivenza di fatto, i diritti e i doveri elencati nei commi da 37 e 67 sono solo in parte identici a quelli spettanti alle persone unite in matrimonio o, appartenendo allo stesso sesso, da unione civile. Hanno certamente gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. Per altri, quali ad esempio i tre giorni di permesso mensile per assistere il convivente e i parenti entro il secondo grado disabili in stato di gravità di cui all'articolo 33 della legge 104/92 è dovuta intervenire una sentenza della Corte Costituzionale a riconoscerne il diritto.

Nessuna possibilità, invece, sia di fruire del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 (un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa per assistere il convivente disabile in stato di gravità) che del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali quali: pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggio-

razione sociale, successione iure proprio, successione legittima.

Ad appesantire le limitazioni imposte dalla legge di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, appunto la n. 76/2016, è intervenuto nei giorni scorsi anche l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)

Nella circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, l'Istituto ribadisce che la mancata equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio impedisce a questi ultimi di fruire delle norme del codice civile sul diritto successorio. Impedisce, inoltre, di fruire delle prestazioni economiche che l'Inail elargisce in favore dei familiari di caduti o vittime di gravi infortuni sul lavoro tra le quali la rendita ai superstiti, lo speciale assegno continuativo mensile in favore delle vedove e degli orfani; dell'assegno una tantum, o la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni.

Reproduzione riservata — ■

